

STATUTO E REGOLAMENTO

DEL C.O.F.A. - CONSIGLIO DEGLI ORDINI FORENSI D'ABRUZZO

PREAMBOLO

Il C.O.F.A. - Consiglio degli Ordini Forensi d'Abruzzo è stato costituito in L'Aquila il giorno 23 luglio 1982 tra i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano, Chieti, Lanciano, L'Aquila, Pescara, Sulmona, Teramo e Vasto, con atto a Rogito Notar Domenico Trecco de L'Aquila (rep. 149646 e fasc. 18488), nel quale è stato anche previsto il Regolamento del Consiglio degli Ordini Forensi d'Abruzzo.

Tenuto conto della necessità di adeguare il Regolamento alle modificate esigenze del C.O.F.A. ed alle mutuate norme ordinamentali, viene approvato nella seduta del 9 settembre 2024 il nuovo Regolamento del C.O.F.A. - Consiglio degli Ordini Forensi d'Abruzzo, che sostituisce integralmente il precedente su richiamato.

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E FUNZIONI

I. Il C.O.F.A. - Consiglio degli Ordini Forensi d'Abruzzo è attualmente costituito tra i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano, Chieti, Lanciano, L'Aquila, Pescara, Sulmona, Teramo e Vasto, è una associazione volontaria ed ha funzioni di interlocuzione con le rappresentanze nazionali dell'Avvocatura (Consiglio Nazionale Forense, Organismo Congressuale Forense e Cassa Nazionale Previdenza Forense e le altre o diverse che nel tempo fossero costituite), con l'U.I.C.A., con le altre Unioni regionali o interregionali dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, con le Scuole Forensi, con le Associazioni Forensi nazionali e locali, nonché con quelle di altri Paesi, con le Regioni, con gli Enti locali e con le Università, ed ancora con le rappresentanze degli Ordini di altre professioni.

II. Il Consiglio è costituito dal Presidenti e dai Consiglieri Segretari degli otto



Ordini Forensi d'Abruzzo.

III. La sede del Consiglio è presso l'Ordine di appartenenza del Presidente eletto, ove sono costituiti tutti gli Uffici.

IV. Il C.O.F.A. non persegue scopi di lucro.

V. Il C.O.F.A. provvede alla consultazione fra i Consigli aderenti in ordine a temi e/o problemi che possano riguardare interessi comuni degli iscritti, di attualità e rilevanza forense e giudiziaria; adotta deliberazioni nelle materie di comune interesse, anche al fine di assumere intese e decisioni che consentano e favoriscano unità di comportamento e di indirizzi nel Distretto (come, a titolo d'esempio e senza pretesa di esaustività, la nomina dei commissari per l'esame da avvocato, la designazione dei componenti del Consiglio Giudiziario, la partecipazione alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, il funzionamento del CDD, ecc.); promuove studi ed iniziative culturali diretti alla dell'attività tutela dell'Avvocatura e dell'esercizio forense: migliore interloquisce con i Capi degli Uffici giudiziari Distrettuali, la Regione, gli enti locali, e le Università presenti nel territorio abruzzese, e in generale con tutti gli enti ed i soggetti la cui attività produce effetti sull'intero territorio regionale; garantisce la partecipazione, con propri rappresentanti o delegati, ai tavoli di lavoro costituiti con gli Uffici giudiziari Distrettuali, la Regione, gli enti locali, e le Università presenti nel territorio abruzzese, e in generale con tutti gli enti ed i soggetti la cui attività produce effetti sull'intero territorio regionale; promuove la creazione di Osservatori sulla Giustizia con gli Uffici giudiziari Distrettuali, contribuendo a coltivare la cultura del dialogo e del confronto tra tutti gli operatori della giustizia e a creare e diffondere prassi operative comuni fra gli uffici giudiziari del Distretto; partecipa, d'intesa con i singoli Consigli, ad attività di formazione professionale (come, a titolo d'esempio e senza pretesa di esaustività, organizzare convegni, corsi di preparazione per praticanti e di aggiornamento degli iscritti, partecipare ad enti e centri di studio, promuovere iniziative culturali e scientifiche); adotta e promuove ogni iniziativa ritenuta utile ed opportuna sulle problematiche dell'Avvocatura, della Giustizia e dell'amministrazione giudiziaria. E' fatto salvo, in ogni caso, il principio del rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Consigli che



aderiscono al C.O.F.A., così come previsti dalle norme dell'Ordinamento Forense.

VI. Ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali, il C.O.F.A. può nominare Commissioni di studio, designando a farne parte anche Colleghi iscritti agli albi del Distretto.

VII. Il C.O.F.A. deve convocare ogni biennio il precongresso regionale in preparazione del Congresso Nazionale.

VIII. Il C.O.F.A. utilizza, per la divulgazione delle proprie iniziative, ogni mezzo ritenuto più efficace ai fini della migliore e più tempestiva comunicazione dei propri deliberati all'opinione pubblica, alle istituzioni ed associazioni forensi ed ai propri iscritti.

IX. La durata del C.O.F.A. è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2 - ORGANI

- I. Sono organi del C.O.F.A.:
- a) L'Assemblea dei Presidenti e dei Consiglieri Segretari dei Consigli dell'Ordine che partecipano al C.O.F.A.;
- b) Il Presidente;
- c) Il Segretario;
- d) Il Vice Presidente.

ARTICOLO 3 - ASSEMBLEA

- I. I Presidenti dei Consigli dell'Ordine ed i Consiglieri Segretari che aderiscono al C.O.F.A. costituiscono l'Assemblea (alla quale partecipano personalmente o a mezzo di altro Consigliere espressamente delegato alla sostituzione).
- II. Partecipano altresì di diritto all'Assemblea del C.O.F.A., con funzioni meramente consultive e senza diritto di voto, i rappresentanti del Distretto presso il Consiglio Nazionale Forense, i rappresentanti distrettuali presso la



Cassa Forense e i delegati distrettuali in carica dell'Organismo Congressuale Forense.

III. Possono essere invitati, con funzioni meramente consultive e senza diritto di voto, per l'esame di tematiche e questioni particolari che siano poste all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina, i componenti in carica del Consiglio Giudiziario del Distretto, i Delegati Distrettuali al Congresso Nazionale Forense, nonché i Direttori delle Scuole Forensi e il Direttore della rivista P.Q.M..

IV. Possono, altresì, essere invitati a partecipare alle riunioni i rappresentanti di organismi o strutture della Magistratura, del settore della Giustizia e i soggetti, in genere, che il Presidente ritenga opportuno far partecipare alla discussione in relazione a tematiche e questioni particolari che siano poste all'ordine del giorno.

V. Il Presidente dell'Assemblea ha ogni facoltà per consentire e disciplinare la presenza e gli interventi alla discussione sui singoli argomenti; i Presidenti e Consiglieri Segretari dei Consigli dell'Ordine aderenti hanno sempre facoltà di intervenire nella discussione, quando lo richiedano.

ARTICOLO 4 – ASSEMBLEA PLENARIA

Il C.O.F.A., ogni qual volta ne ravvisi la necessità ed almeno una volta all'anno, può indire la convocazione di una Assemblea Plenaria, cui partecipino tutti i Consiglieri facenti parte dei Consigli dell'Ordine del Distretto. La convocazione avviene secondo le norme e con le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea ordinaria.

ARTICOLO 5 - PRESIDENZA C.O.F.A.

Nel rispetto del principio dell'alternanza tra tutti gli Ordini del Distretto, la Presidenza C.O.F.A. è attribuita, con mandato biennale, secondo il seguente ordine: Pescara, L'Aquila, Sulmona, Lanciano, Teramo, Avezzano, Chieti e Vasto.



ARTICOLO 6 - NOMINE E DURATA IN CARICA

- I. L'Assemblea del C.O.F.A. nomina, con le modalità di cui agli articoli successivi, il Presidente, il Segretario ed il Vicepresidente.
- II. Il Presidente, il Segretario ed il Vice Presidente restano in carica un biennio, a prescindere da quanto previsto dall'Ordinamento professionale vigente in ordine alla durata dei Consigli dell'Ordine.

ARTICOLO 7 - PRESIDENTE

- I. Il Presidente viene designato nella persona del Presidente dell'Ordine cui, secondo rotazione, è attribuita la Presidenza del C.O.F.A. seguendo l'ordine indicato all'art 5.
- II. Il Presidente ha, a tutti gli effetti di legge, la rappresentanza legale del C.O.F.A., presiede di diritto l'Assemblea, predispone i relativi ordini del giorno e provvede alla convocazione della stessa.
- II. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

ARTICOLO 8 – VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO

- I. Il Vice Presidente del C.O.F.A. viene designato nella persona del Presidente dell'Ordine che dovrà svolgere il mandato quale Presidente del C.O.F.A. nel biennio successivo, seguendo l'ordine indicato all'art 5, e sostituisce il Presidente eletto nel caso di sua assenza o impedimento.
- II. Il Segretario, individuato nel Consigliere Segretario dell'Ordine cui è attribuita la Presidenza del C.O.F.A., dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea, stende il verbale dell'Assemblea, cura le comunicazioni e custodisce i libri verbali delle riunioni del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il verbale viene redatto da altro componente del C.O.F.A. indicato di volta in volta dal Presidente. L'attività di segreteria per il funzionamento del C.O.F.A. è assicurata dagli uffici di segreteria dell'Ordine cui appartengono il Presidente ed il Segretario.



ARTICOLO 9 - RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

- I. L'Assemblea del C.O.F.A. si riunisce in seduta ordinaria di norma ogni tre mesi, nonché in seduta straordinaria, ogni qual volta il Presidente ne ravvisi la opportunità.
- II. L'Assemblea del C.O.F.A. deve essere, altresì, convocata dal Presidente quando ne facciano richiesta i rappresentati di almeno tre Ordini partecipanti.
- III. Per la validità della costituzione dell'Assemblea deve essere presente la maggioranza dei Consigli dell'Ordine aderenti al C.O.F.A..

ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONI DELL'ASSEMBLEA

- I. Le convocazioni dell'Assemblea, accompagnate dall'ordine del giorno predisposto dal Presidente, devono pervenire ai destinatari (a mezzo pec da inviarsi agli uffici di segreteria dei singoli ordini partecipanti) almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione. Nei tre giorni successivi al ricevimento della convocazione, i Presidenti degli Ordini possono chiedere al Presidente del C.O.F.A. che siano aggiunti ulteriori argomenti all'ordine del giorno. In tal caso il Presidente comunicherà l'integrazione a tutti i destinatari della convocazione con la massima celerità possibile e comunque entro il giorno prima della riunione. In caso di urgenza il Presidente può disporre la convocazione del C.O.F.A anche per le vie brevi, senza il rispetto del termine di cui sopra.
- II. Le riunioni dell'Assemblea avranno luogo, di norma, presso la sede dei Consigli dell'Ordine aderenti o comunque nel luogo dagli stessi prescelto secondo le loro disponibilità, secondo criteri concordati di rotazione delle sedi stesse.
- III. In casi di particolare urgenza, il Presidente può disporre che l'Assemblea del C.O.F.A. si volga in modalità telematica, sentiti i Presidenti di ciascun Ordine partecipante.

ARTICOLO 11 - VOTO NELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni del C.O.F.A. sono assunte a maggioranza semplice, con il



riconoscimento di un voto ad ogni singolo Ordine partecipante in persona del Presidente (o di un suo delegato). Per le modifiche al presente Statuto sarà necessaria la maggioranza dei due terzi dei partecipanti. Di ogni riunione viene redatto, a cura del Segretario, verbale anche in forma riassuntiva, che deve essere approvato contestualmente ovvero nella riunione successiva. Le votazioni hanno luogo per voto palese, salvo che la maggioranza dei votanti richieda la votazione a scrutinio segreto.

ARTICOLO 12 - PROGRAMMA ANNUALE

Nella prima seduta di ogni anno l'Assemblea delibera il programma di massima annuale delle attività, tenuto conto dei problemi più rilevanti dibattuti ed urgenti che interessano gli iscritti del Distretto.

ARTICOLO 13 - RAPPORTI CON I CONSIGLI, CON l'U.I.C.A. E CON LE UNIONI DI ALTRI DISTRETTI

Il C.O.F.A., in aderenza con i fini istituzionali di cui all'art. 1, cura e favorisce, in particolare, la instaurazione dei rapporti con l'U.I.C.A., i Consigli dell'Ordine del Distretto, nonché con le altre Unioni Regionali o interregionali.

ARTICOLO 14 - RECESSO

I Consigli dell'Ordine, che fanno parte del C.O.F.A., potranno ritirare la loro adesione con comunicazione scritta diretta al Presidente entro il 31 ottobre di ciascun anno e con effetto per l'anno successivo.

ARTICOLO 15 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente Statuto, che viene sottoscritto dai Presidenti dei Consigli dell'Ordine che compongono il C.O.F.A. previa specifica preventiva approvazione dei singoli Ordini, potrà essere modificato con deliberazioni assunte con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.



Avv. Roberto di Pietro, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano Avv. Goffredo Tatozzi, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti Avv. Antonio Codagnone, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano Avv. Luisa Leopardi, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila Avv. Federico Squartecchia, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara Avv. Luca Tirabassi, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona Avv. Antonio Lessiani, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo Avv. Maria Sichetti, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto Maria Dioketts